



# Città di Domodossola

**REGOLAMENTO PER LA CONVIVENZA  
TRA RESIDENTI E PUBBLICI ESERCIZI  
NEL BORGO DELLA CULTURA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 20.07.2022**

## TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui agli artt.117 comma 6° [potestà regolamentare dei Comuni] e 118, commi 1°- 2° e 3°[funzioni amministrative proprie dei Comuni e principio di sussidiarietà], della Costituzione e dell'art. 13, comma 1°, del D.lgs. 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra i residenti e le attività di esercizio pubblico e di svago ubicate nel centro storico della Città di Domodossola, denominato "Borgo della Cultura", mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti negativi, diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari<sup>1</sup> e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché dall'esercizio delle altre attività di svago (spettacoli, intrattenimenti etc.)
2. **Il presente Regolamento è adottato nell'esercizio del potere regolamentare (sostitutivo a quello di emanare ordinanze) espressamente riconosciuto ai Comuni dall'art.50 comma 7° ter del D.Lsg.267/2000**, nelle seguenti materie, elencate dall'art.50, comma 5° secondo periodo:  
*[...] urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche [...]*
3. Il presente Regolamento è diretto alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e, pertanto, le disposizioni ivi contenute sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche<sup>2</sup>, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali, indispensabili ed idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori primari sopra richiamati, al fine di realizzare un ponderato bilanciamento tra i legittimi interessi di operatori ed aventori con quelli prioritari, di tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza delle persone, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di polizia amministrativa locale
4. Le misure preventive e sanzionatorie contenute nel presente Regolamento trovano fondamento nel trasferimento dei poteri di polizia amministrativa dallo Stato ai Comuni ai sensi del D.P.R. 24.07.1977, n.616<sup>3</sup>, del D. Lgs. 31.03.1988, n.112 e del Titolo V della Costituzione della Repubblica, e costituiscono il necessario presupposto per l'esercizio dei poteri gestionali<sup>4</sup> propri del Dirigente comunale competente per materia, con riferimento alle attività già oggetto di autorizzazione comunale, i cui titolari sono tenuti al rispetto delle prescrizioni impartite a pena dell'applicazione delle misure previste dall'art. 10 del RD 773/1931, **ferme restando le competenze riservate** al Questore ex artt.100-110 del citato RD 773/1931<sup>5</sup> ed al Prefetto ex art.79, comma 6° del D.P.R. 09.10.1990, n.309 oppure ex art.17 comma 4° della L.26.03.2001, n.128 oppure ex art.19 comma 4° del D.P.R.24.07.1977, n.616

<sup>1</sup> Esercizi di vicinato ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1° lettera d) del D.Lgs.31.03.1998, n.114

<sup>2</sup> D.L. 24-1-2012 n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

<sup>3</sup> Vedi in senso conforme Consiglio di Stato sez. IV, 25.11.2003, n.7777 e sez. V, 24.10.2000, n.5698, nonché Consiglio di Stato, Sez.V, n.1933/2018: "[...] Per effetto di tale passaggio di funzioni (dall'autorità di pubblica sicurezza ai Comuni) avviene, sotto il profilo logico – sistematico, che a questi ultimi siano transitati anche i poteri sanzionatori previsti dal T.U.L.P.S., utilizzabili evidentemente in presenza di violazioni delle discipline specifiche che attengono alla tutela degli interessi pubblici diversi da quello dell'ordine della sicurezza pubblica (in tal senso in generale, Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7777, secondo cui il potere di sospensione delle licenze per pubblici esercizi attribuiti ai Comuni dall'art. 19, comma 4, del D.P.R. n. 616 del 1977 deve ritenersi esercitabile nei soli casi in cui la sospensione della licenza trovi giustificazione in ragioni diverse da quelle attinenti alla tutela dell'ordine pubblico; ancora sez. IV, 6 giugno 1997, n. 625; sez. V, 24 novembre 1992 n. 1376).[...]

<sup>4</sup> Vedi art.107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267

<sup>5</sup> L. 25-8-1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

Art. 9 Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3.

Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

## TITOLO II – INDICAZIONI OPERATIVE AGLI ESERCENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

### Art. 2 – Indicazioni operative a tutela della salute, dell’ambiente e dei beni culturali

1. Gli esercenti (gestori e titolari) dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell’attività d'impresa ed all’assistenza della clientela<sup>6</sup>, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, nel quadro dell’attuazione di un **sistema di sicurezza integrata e partecipata e di fattiva applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale**, hanno l'obbligo di:

- a. assicurare ottimali condizioni igieniche e la completa pulizia dei rifiuti derivanti dalla normale attività (ed, in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti), ed anche da eventuali comportamenti potenzialmente causa di degrado ambientale, posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, in tutti gli spazi ed i luoghi contigui agli esercizi e, comunque, nell’arco di una distanza del raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e di almeno mt.2 dal perimetro esterno delle eventuali altre aree in concessione (*dehors*). I gestori e titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall’attività (compresi i portacenere) e ad assicurare la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali, consentendone l’utilizzo gratuito al pubblico limitatamente agli orari di apertura e comunicando tale disponibilità con cartelli ben visibili. Agli esercenti si raccomanda inoltre di consentirne l’utilizzo anche a terzi, non clienti
- b. non collocare erogatori di bevande alla spina all’esterno dei locali di esercizio, se non a seguito di espressa autorizzazione dell’Ente comunale, in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni
- c. adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi, aree o luoghi interni ed esterni in concessione ai locali, generi disturbo alla pubblica quiete (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, diffusione della musica che risulti chiaramente percepibile anche all’esterno del locale lasciato con le porte di ingresso aperte, chiacchiericci chiososi da parte di avventori o frequentatori) ovvero che costituisca ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all’accesso alle abitazioni
- d. avvisare **immediatamente** le Forze dell’Ordine, qualora i comportamenti di cui sopra, si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone
- e. sgomberare<sup>7</sup> dalla clientela, dopo l’orario di chiusura i locali e l’area oggetto di occupazione con *dehors* o comunque rendere tali aree e *dehors* inutilizzabili da terzi

---

<sup>6</sup> Vedi D.M. 06.10.2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94

<sup>7</sup> Art. 186 R.D. 6-5-1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza: " Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale".

### **Art. 3 - Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di qualunque materiale e contrasto all'abuso di alcol**

1. Al fine di prevenire danni alla salute e contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche ed il conseguente degrado dell'ambiente urbano derivante dall'abbandono di contenitori di bevande in strade, piazze, etc. nonché potenziali pregiudizi ai limiti acustici di zona derivanti dalla caduta dei contenitori, è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto ed attività analoghe) e ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dalle ore 22.00, fino alle ore 06.00, la **vendita per asporto di bevande alcoliche, in contenitori di qualsiasi specie**
2. Ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria ed ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori, esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. dehors)
3. E' fatta salva la consegna a domicilio

### **Art. 4 - Indicazioni operative in materia di acustica**

1. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite delle sorgenti sonore di cui al DPCM 14.11.1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - *Legge quadro sull'inquinamento acustico, del Regolamento di applicazione della zonizzazione acustica del territorio comunale* (D.C. n.37 del 29.04.2004)<sup>8</sup>
2. E' vietato ai possessori di apparecchi radiofonici, compresi i gestori di pubblici esercizi, di farli funzionare, sia direttamente sia mediante altoparlanti, all'aperto su vie, piazze ed altri luoghi pubblici<sup>9</sup>, fatte salve le attività oggetto di autorizzazione in deroga ai limiti acustici

---

<sup>8</sup> <https://www.comune.domodossola.vb.it/portals/1128/SiscomArchivio/4/AcusticaRegolamento.pdf>

<sup>9</sup> (Estratto) Articolo unico R.D.L. 03.02.1936 n.418 Norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi

## TITOLO III – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

### Art. 5 – Orari della città e zonizzazione del territorio

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente<sup>10 11 12</sup>
2. In attuazione dell'art. 41 Costituzione, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche e in applicazione dell'art. 50, commi 5°, 7° e 7° bis e 7° ter, e 54, commi 4° e 6°, del D.lgs. 267/2000 e s.m. e i.i., il Sindaco esercita i propri poteri in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, in relazione alle specificità delle attività e delle particolari zone/comparti, eventualmente anche con orari differenziati nell'ambito dello stesso comparto, qualora si ravvisasse danno alla sicurezza, libertà e riposo delle persone, contrasto con l'utilità sociale, protezione della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio culturale, nonché in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Pertanto, in considerazione dell'evidenziata effettiva necessità<sup>13</sup> di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali ed al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni

<sup>10</sup> Vedi art.3 D.L. 04.07.2006 n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in L.04.08.2006, n.248

<sup>11</sup> Art. 17.(Orario di apertura) L.R. 38 del 29.12.2006 – Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.

2. Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

4. Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.

5. L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

6. Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall' articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

7. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001 .

8. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.

<sup>12</sup> Vedi risoluzione MISE n.294246 del 21.09.2016 e circolare 3644/C del 28.10.2011 (punto 4)

<sup>13</sup> D.L. 6-12-2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Art. 31 Esercizi commerciali

1. [...]

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali

culturali, con riferimento alle attività economiche localizzate all'interno della seguente zonizzazione, sono individuati specifici orari di chiusura:

a) ore **01.00** dalla Domenica al Giovedì;

b) ore **02.00** (del giorno immediatamente successivo) il Venerdì, il Sabato e i giorni prefestivi

Tali orari di chiusura risulteranno applicabili esclusivamente per le attività che abbiano preventivamente stipulato gli **accordi** di cui all'art.10, in assenza dei quali l'orario di chiusura è individuato alle ore **24.00**, per tutti i giorni della settimana. Gli orari di chiusura si applicano in tutte le aree del Borgo della Cultura (pentagono) compresa la viabilità immediatamente adiacente ovvero: **Corso Fratelli Di Dio, Piazza ex Carceri, Via Garibaldi, Via Galletti, Piazza Tibaldi, Via Rosmini, Largo Madonna Della Neve, Via Canuto, Via Monte Grappa, Via Facchinetti, Via Binda, Piazza Cavour, Via Marconi**

3. Qualora emergessero problematiche analoghe a quelle poste a fondamento delle misure di cui al presente articolo, il Consiglio Comunale, valutate le esigenze e le motivazioni poste a fondamento, potrà ampliare o comunque modificare la zonizzazione individuata più sopra
4. Il Sindaco, dando atto delle esigenze e delle motivazioni poste a fondamento, comunque coerenti con le finalità di cui al presente articolo, sentita la cabina di monitoraggio (di cui al punto 3 del *PMS – Piano di prevenzione controllo per una "movida" sostenibile*), potrà modificare i suddetti orari con riferimento a singoli esercizi/attività
5. Deroche agli orari stabiliti potranno essere concesse, ad integrazione delle singole autorizzazioni, a seguito della sottoscrizione di specifici **accordi** ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, tra esercenti e Comune, eventualmente anche diversificati in relazione alle specificità dell'attività ovvero delle problematiche del comparto, che comporteranno l'assunzione di precisi impegni, diretti a minimizzare gli impatti e contemperare i vari interessi in questione, e la previsione, in caso di violazioni da parte degli esercenti, della riduzione degli orari a quelli di partenza, ovvero della modifica delle condizioni di esercizio dell'attività. La concessione di tali deroghe presuppone che l'esercizio interessato non abbia commesso violazioni amministrative concernenti gli orari di esercizio, accertate con provvedimento esecutivo nei sei mesi antecedenti all'istanza di deroga agli orari.
6. Gli esercenti l'attività commerciale al dettaglio in sede fissa hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione<sup>14</sup>
7. Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile<sup>15</sup>

#### **Art. 6 – Misure preventive del disturbo derivante dallo stazionamento degli avventori**

1. Gli esercenti le cui aree di somministrazione e vendita risultino insufficienti ad ospitare la propria clientela (l'indice di affollamento potrà essere delineato dalle Linee Guida Asl, ove previste), al fine di prevenire e contrastare gravi problematiche concernenti la pubblica sicurezza, la viabilità, la protezione della salute umana, dell'ambiente e dei beni culturali, dovranno adottare adeguate modalità gestionali che tengano conto della dimensione dei locali e delle aree in concessione, dirette ad escludere la presenza della propria clientela sulla sede

---

<sup>14</sup> Vedi art.11 comma 3° D.Lgs. 114/1998

<sup>15</sup> Vedi art.8 L.287/1991

stradale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione della somministrazione/vendita allorquando risulti superato l'indice di affollamento dei locali, esclusivo servizio al tavolo, consumo esclusivo all'interno di locali e di aree di somministrazione quali *dehors*, impiego di personale incaricato ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, etc.).

2. Qualora, a seguito dell'attività di controllo (anche mediante l'impiego della videosorveglianza sia pubblica che privata), sia accertata la diretta correlazione tra modalità gestionali inadeguate o inefficaci e l'occupazione della sede stradale da parte della clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione/vendita ad un numero di clienti eccessivo rispetto alle dimensioni dei locali, mancato esercizio dell'attività di controllo sulla propria clientela, etc.), oltre alle sanzioni pecuniarie è prevista la riduzione degli orari eventualmente autorizzati e l'applicazione delle misure di cui all'art.10 del T.U.L.P.S.

#### **Art. 7 - Concessioni Dehors**

1. La Giunta Comunale può subordinare il rilascio di nuove concessioni relative a "*dehors*" o il rinnovo delle stesse ovvero condizionarne gli orari di concessione, alla sottoscrizione di specifici **accordi** tra Comune e titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, diretti a minimizzare gli impatti negativi sul contesto dell'ambiente urbano e delle altre attività antropiche.

#### **Art. 8 - Personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa ed all'assistenza della clientela<sup>16</sup>**

1. Al fine del mantenimento delle condizioni di regolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa e/o nel caso di stazionamento della clientela sulla pubblica via, gli esercenti, singolarmente o consorziandosi tra loro, possono farsi coadiuvare da idoneo personale, nel rispetto delle modalità, dei casi e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. Tale personale deve essere facilmente riconoscibile anche dalle forze di Polizia.

---

<sup>16</sup> Vedi D.M. 06.10.2009 - Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94



## TITOLO IV – APERTURA E TRASFERIMENTO DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

### Art. 9 – Inibizione all'apertura di nuovi pubblici esercizi a titolo prevalente ed al trasferimento da altre zone della città

1. In considerazione dell'evidenziata effettiva necessità<sup>17</sup> di *garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali* l'apertura, nell'ambito della zonizzazione di cui all'art. 5 comma 4° del presente Regolamento, di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande a titolo prevalente, nonché il trasferimento delle suddette da altri comparti della città, è subordinata alla sottoscrizione degli **accordi** di cui all'art. 10 del presente Regolamento<sup>18</sup>. La presente disposizione integra l'art.12 comma 6°

<sup>17</sup> D.L. 6-12-2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. Art. 31 Esercizi commerciali

1. [...]

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali

<sup>18</sup>D.Lgs. 26-3-2010 n. 59  
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;



*Criteria per l'esame delle istanze e l'art.13 Casi di priorità e 15 Trasferimento di sede in altra zona e 16 Rilascio delle autorizzazioni del Regolamento comunale dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (approvato con D.C.C. n.25 dell'11.04.2000)<sup>19</sup>*

---

*g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*

*h) nei mezzi di trasporto pubblico.»*

*8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:*

*a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;*

*b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;*

*c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;*

*d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni.*

*9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: «1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.»*

*10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.*

<sup>19</sup> (Estratto art.12 comma 6°) *Sono ritenute incompatibili quelle richieste che per tipologia o per ampiezza della superficie di somministrazione, o per le attrezzature dell'esercizio, possano risultare in contrasto con esigenze rilevanti di rispetto dell'immagine della zona (in aree di particolare interesse storico-artistico, archeologico-architettonico, ambientale) e dell'arredo urbano o che possano creare nocumeto alla quiete pubblica"*

## TITOLO V – ACCORDI EX ART. 11 DELLA LEGGE 07.08.1990, N. 241

### Art. 10 - Contenuti degli accordi<sup>20</sup> ex art. 11 della Legge 07.08.1990, n. 241<sup>21</sup> tra esercenti e Comune, diretti a minimizzare gli impatti delle attività di pubblico esercizio e di svago

1. Gli accordi tra esercenti e Comune, la cui sottoscrizione è obbligatoria ai fini della concessione delle deroghe agli orari stabiliti, dovranno prevedere l'assunzione di **almeno tre degli impegni** di seguito elencati (da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Ente comunale, in relazione alle specificità delle ubicazioni delle attività):
  - a) insonorizzazione dei locali e degli eventuali dehors chiusi e/o apposizione di limitatori agli impianti elettroacustici (interni) di diffusione sonora, tarati e certificati da Arpa, qualora tali misure risultino effettivamente necessarie a mitigare gli impatti;
  - b) impegno ad assicurare che la sede stradale davanti all'esercizio, nell'arco di un raggio di almeno mt. 10 dagli ingressi dei locali e di almeno mt.2 dal perimetro esterno dei dehors, sia lasciata libera da persone e cose, anche mediante l'utilizzo di proprio personale ai sensi dell'art.8; tale impegno dovrà essere necessariamente sottoscritto nell'ipotesi in cui, a seguito di appositi accertamenti operati dagli organi competenti, emerga la necessità di operare un contenimento del clima acustico dell'area;
  - c) installazione di impianti di videosorveglianza a norma di legge, interni ed esterni, questi ultimi qualora l'impianto di VDS del Comune non risulti sufficiente a monitorare le aree prospicienti l'attività;

---

<sup>20</sup> Vedi art. 21-bis. Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi del D.L. 4-10-2018 n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

<sup>21</sup> L. 7-8-1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione concluda accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

d) posizionamento di contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (con la funzione di garantire, anche durante l'orario di apertura dell'attività, la maggior pulizia possibile dell'area);

e) esecuzione, con oneri a proprio esclusivo carico e mediante propri consulenti tecnici, abilitati in acustica ambientale, a seguito di richiesta dell'Ente comunale, di monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe, al fine di adottare tutte le iniziative necessarie al ripristino dei valori acustici di legge e di regolamento;

2. Ulteriori o differenti impegni, potranno essere definiti ed assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici prioritari
3. La violazione degli impegni assunti con gli **accordi** di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo potrà comportare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la riduzione degli orari ovvero la modifica delle prescrizioni di esercizio dell'attività, oltre a quanto previsto dall'art. 10 del T.U.L.P.S.

### **Art. 11 – Monitoraggio**

1. Ad integrazione ed in esecuzione del punto 3 *PMS – Piano di prevenzione controllo per una "movida" sostenibile*, al fine di verificare gli effetti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale può consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le associazioni di categoria e le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, al fine di individuare le eventuali criticità e formulare proposte sugli interventi e misure correttive da adottare.

## TITOLO VI - NORME DI CONDOTTA A TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA, DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

### Art. 12 - Prevenzione dell'abuso di alcolici

1. Per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, nelle aree di cui all'art. 5 comma 3° del presente Regolamento, a far tempo dalle ore 22.00 e fino alle ore 06.00, è **vietata la detenzione di bevande alcoliche in contenitori di qualsiasi specie, all'esterno dei locali e delle aree di somministrazione**. E' fatta salva la somministrazione all'interno dei locali e delle aree in concessione
2. La presente disposizione potrà essere temporaneamente derogata dal Comune in tali aree, nel rispetto degli orari massimi di attività previsti per gli esercizi pubblici di ciascun comparto, a condizione che il consumo avvenga a seguito di somministrazione in bicchieri di materiale diverso dal vetro, nel rispetto delle norme ambientali in materia di imballaggi alimentari
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti dei soggetti detentori

### Art. 13 - Sanzioni amministrative

1. Le violazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1° lettere a) [pulizia e contenitori] – b) [divieto erogatori alla spina esterni], art.3 comma 1° [**vendita** bevande **alcoliche** per asporto, dalle 22.00 alle 06.00 in contenitori di qualsiasi specie] ed art.12 [**detenzione di bevande alcoliche** dalle 22.00 alle 06.00 in contenitori di qualsiasi specie all'esterno dei locali e delle aree di somministrazione] del Regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 entro il 60° giorno dalla contestazione o notificazione del verbale. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2°, della Legge 24.11.1981, n. 689 e s. m. e i. la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta per le sanzioni di cui al presente comma, in deroga ai criteri previsti dal primo comma del citato art.16 L.689/1981
2. Le violazioni alle disposizioni di cui all'art.2 comma 1° lettera c) [mancata adozione accorgimenti a tutela della quiete] - lettera d) [mancato avviso immediato alle Forze dell'Ordine] – lettera e) [mancato sgombero locali e dehors/inagibilità dehors] ed art.6 [misure preventive stazionamento avventori] del presente Regolamento, che **integrano di diritto tutte le prescrizioni**<sup>22</sup> già contenute nelle vigenti **autorizzazioni o SCIA**, configurano **"abuso della**

---

22 Art.3 comma 7° L. 25-8-1991 n. 287  
*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. "[...]7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate". Sull'argomento: Cassazione Civile - Ambito di applicabilità della sanzione residuale - In tema di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 287 del 1991 (la cui rubrica recita "rilascio delle autorizzazioni"), nel prevedere che le attività in questione devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, va inteso, al pari degli altri commi del medesimo articolo, come norma destinata all'autorità amministrativa, cui indica i presupposti per l'emissione del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e non già finalizzata a disciplinare il comportamento degli esercenti. Ne deriva, quindi, che la violazione delle anzidette normative di settore da parte dell'esercente sarà suscettibile di eventuale sanzione in virtù delle rispettive discipline, ma non assoggettabile all'ulteriore sanzione residuale ex art. 10, comma 2 della citata legge n. 287, norma quest'ultima, da applicarsi per violazioni della medesima legge non diversamente punite. (Cassa e decide nel merito, Trib. Verona, 11/03/2005) Sez. II, Sentenza n. 21273 del 05-10-2009 (ud. del 10-07-2009), C.G. c. Comune di Peschiera del Garda (rv. 609614)*

**persona autorizzata**” e sono punite ai sensi dell’art 17-bis, comma 2 (in relazione agli artt.86<sup>23</sup> e 87), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con s.a.p. da € 516,00 ad € 3.098,00. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.032,00 entro il 60° dalla contestazione o notificazione del verbale.

3. Per le violazioni di cui al comma 2° si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 17- ter e 17- quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la **sospensione** dell’attività o la **revoca** dell’autorizzazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art.16<sup>24</sup> della L.R.38/2006
4. **I casi ed i motivi di pubblico interesse stabiliti dal Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 comma 1 lettera “j”** di cui alla L.R.38/2006 che possono comportare la **revoca** dell’autorizzazione, sono rappresentati dalla violazione, accertata con provvedimento esecutivo, di tre disposizioni del presente Regolamento, nell’arco di due anni. La **revoca** ha quale presupposto la preventiva applicazione della **sospensione** di cui al comma 5° del presente articolo
5. La **sospensione** dell’attività è disposta dalla competente Autorità amministrativa (Dirigente dell’Area Attività Produttive)<sup>25</sup> con il procedimento previsto dagli artt. 17 ter e 17 quater del

---

<sup>23</sup> *Materia trasferita ai Comuni dall’art.19 comma 1° (Polizia amministrativa) del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382.*

*“Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:*

1) [...]

7) *i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;*

8) *la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all’art. 86; [...]*”

<sup>24</sup> *Art. 16 (Provvedimenti interdittivi) L.R. 38 del 29.12.2006 – Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*

1. È disposto il divieto di prosecuzione dell’attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell’autorizzazione, quando:

a) il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l’esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

b) il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l’attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, comma 1;

d) (...)

e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

f) il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa;

g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l’attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;

i) viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e il titolare dell’attività non richiede il trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2.

(...)

<sup>25</sup> *Il Ministero dell’Interno, con risoluzione prot. n.27/-1/A-21 del 23.11.2004, diretta alla Prefettura di Ancona, ha sostenuto che la competenza per le violazioni degli artt.86 e 115 del TULPS, dopo la modifica dell’art.117 della Costituzione, è della Regione. La Regione Piemonte ha emanato la L.R.38 del 29.12.2006 – Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, all’art.9, così dispone. “ Art. 9. (Funzioni amministrative degli enti locali) - L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell’ articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L’apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell’ articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il*

R.D. 18.06.1931 n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*<sup>26</sup> . **Sospensione e revoca** non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento sanzionatorio amministrativo pecuniario. La sospensione non potrà avere durata superiore a quindici giorni, per quanto riguarda l'attività dei pubblici esercizi, ai sensi del combinato disposto dell'art.10 T.U.L.P.S. e dell'art.9 comma 3° della L. 25.08.1991 n. 287 *Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*.

6. Le violazioni alle disposizioni della L.R. 38 del 29.12.2006 (orari – assenza titolo abilitativo/requisiti) – *Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande* sono punite ai sensi dell'art.21<sup>27</sup> della citata L.R.38/2006

---

SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

<sup>26</sup> Art. 17-ter R.D. 18.06.1931 n. 773

1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Art. 17-quater

1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.

<sup>27</sup> L.R. 38 del 29.12.2006 (orari – assenza titolo abilitativo/requisiti) – *Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - Art. 21 (Sanzioni)*

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00.
- 1 bis. Il comune ordina la chiusura immediata di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di svolgimento dell'attività in modo abusivo.
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all' articolo 180 del r.d. 635/1940 , relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931.
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991 , l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.



7. Rimangono applicabili, anche in regime di concorso formale, le sanzioni previste dall'art.3<sup>28</sup> della L. 15.07.2009 n. 94 *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*, per le ipotesi di indebita occupazione del suolo pubblico o di omesso adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio
8. Gli importi delle sanzioni irrogate con ordinanza ingiunzione in caso di mancato pagamento in misura ridotta, sono graduati dalla competente Autorità amministrativa (Dirigente dell'Area Attività Produttive)<sup>29</sup> con riferimento ai criteri di cui all'art.11 della L.689/1981
9. L'Ente comunale si impegna ad emettere le ordinanze ingiunzione/archiviazione dei procedimenti sanzionatori e di applicazioni delle misure di cui all'art.10 T.U.L.P.S. o dell'art.3 L.94/2009 o dell'art.16 della L.R.38/2016 entro tre mesi dalla data di accertamento dell'illecito o dalla data di avvenuta presentazione del ricorso amministrativo avverso il verbale, al fine di assicurare la più celere tutela degli interessi pubblici tutelati dal presente Regolamento. E' fatta salva l'adozione di immediati provvedimenti, in casi di urgenza
10. La presente disposizione integra e specifica quanto già previsto dall'art.22 *Sospensione e revoca - Regolamento comunale dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande* (approvato con D.C.C. n.25 dell'11.04.2000)

#### **Art. 14 – Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni**

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente Regolamento sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine dello Stato ed a tutti gli altri organi elencati dall'art. 13 della Legge 689/1981

---

<sup>28</sup>Art.3 L. 15.07.2009 n. 94

*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica:*

"[...] 16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

18. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

<sup>29</sup> Il Ministero dell'Interno, con risoluzione prot. n.27/-1/A-21 del 23.11.2004, diretta alla Prefettura di Ancona, ha sostenuto che la competenza per le violazioni degli artt.86 e 115 del TULPS, dopo la modifica dell'art.117 della Costituzione, è della Regione. La Regione Piemonte ha emanato la L.R.38 del 29.12.2006 - *Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande* che, all'art.9, così dispone. " Art. 9. (Funzioni amministrative degli enti locali) - L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a SCIA unica, ai sensi dell' articolo 19 bis, comma 2 della l. 241/1990 , da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio. L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell' articolo 20 della l. 241/1990 , rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell' articolo 64, comma 3 del d.lgs. 59/2010, come individuate ai sensi dell'articolo 8.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, fatta eccezione per la norma di cui all'art.10 relativa agli **accordi**, la cui stipula dovrà avvenire entro il 31.12.2022
  2. Eventuali modifiche disposte con atti normativi sovraordinati, nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico ed abrogative delle disposizioni regolamentari in contrasto
-